

CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 736 del 09.10.1995

INDICE

- [Art. 1](#) – Disciplina del servizio
- [Art. 2](#) – Definizione del servizio
- [Art. 3](#) – Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio
- [Art. 4](#) – Modalità per lo svolgimento del servizio
- [Art. 5](#) – Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea
- [Art. 6](#) – Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio
- [Art. 7](#) – Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio
- [Art. 8](#) – Modalità per il rilascio delle licenze
- [Art. 9](#) – Contenuti del bando
- [Art. 10](#) – Titoli oggetti di valutazione
- [Art. 11](#) – Commissione consultiva comunale
- [Art. 12](#) – Presentazione delle domande
- [Art. 13](#) – Assegnazione e rilascio della licenza
- [Art. 14](#) – Titoli di preferenza
- [Art. 15](#) – Inizio del servizio
- [Art. 16](#) – Validità della licenza
- [Art. 17](#) – Sostituzione autoveicolo
- [Art. 18](#) – Trasferibilità della licenza
- [Art. 19](#) – Taxi di scorta
- [Art. 20](#) – Comportamento del conducente in servizio
- [Art. 21](#) – Interruzione del trasporto
- [Art. 22](#) – Trasporto portatori di handicap
- [Art. 23](#) – Idoneità dei mezzi
- [Art. 24](#) – Tariffe
- [Art. 25](#) – Tassometro
- [Art. 26](#) – Contachilometri
- [Art. 27](#) – Impiego di tecnologie innovative
- [Art. 28](#) – Turni e orari di servizio
- [Art. 29](#) – Trasporto bagagli e animali

- [Art. 30](#) – Forza pubblica
- [Art. 31](#) – Vigilanza
- [Art. 32](#) – Diffida
- [Art. 33](#) – Sanzioni
- [Art. 34](#) – Sospensione della licenza
- [Art. 35](#) – Revoca della licenza
- [Art. 36](#) – Procedimento sanzionatorio
- [Art. 37](#) – Decadenza della licenza
- [Art. 38](#) – Irrogazione delle sanzioni
- [Art. 39](#) – Abrogazione norme precedenti
- [Art. 40](#) – Entrata in vigore

Art. 1 ***(Disciplina del servizio)***

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di taxi, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal DM. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;
- j) dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 14.

Art. 2 ***(Definizione del servizio)***

Il servizio di taxi provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3

(Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio)

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di taxi sono stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5, comma 1°, lett. a), della legge n. 21/92 e dalla legge regionale n. 14/95, nel rispetto della normativa vigente.

Le caratteristiche ed il tipo degli autoveicoli devono essere conformi alle leggi in vigore.

Art. 4

(Modalità per lo svolgimento del servizio)

L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.

E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art 7 della L. n. 21/92 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

Non è ammesso, altresì, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza di taxi con l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art 12 della legge n. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art 6 n. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

(Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea)

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6

(Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio)

I titolari di licenza di taxi possono effettuare in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali).

La prestazione del servizio taxi per destinazioni nel territorio provinciale è obbligatoria.

E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

La prenotazione del servizio di taxi è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

Art. 7
(Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio)

Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità e le figure giuridiche previste dall'art. 7 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 8
(Modalità per il rilascio delle licenze)

Le licenze per l'esercizio di taxi sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 60 (sessanta) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art 6 della Legge n. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

Art. 9
(Contenuti del bando)

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero delle licenze da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione per la valutazione delle domande presentate.

Art. 10 *(Titoli oggetti di valutazione)*

Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- idoneità professionale conseguita a norma della vigente Legge Regionale, punti 6;
- laurea punti 3;
- diploma di maturità punti 2;
- periodi di servizio prestato in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri;

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente al numero di protocollo della domanda di ammissione al concorso

Art. 11 *(Commissione consultiva comunale)*

E' istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione consultiva comunale è formata da:

- a) Segretario Comunale o suo delegato in funzione di Presidente;
- b) Comandante Polizia Municipale o suo delegato;
- c) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle locali organizzazioni di categorie nel settore taxi e nel settore noleggio con conducente e autovetture;
- d) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni degli utenti, e presenti sul territorio comunale e/o regionale.

La Commissione comunale è istituita con deliberazione di Giunta Comunale.

La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Nel caso di parità prevale quello del Presidente.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla quinta.

La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della Legge n. 21/92 e della Legge Regionale n. 14/95.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione consultiva è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta dai componenti della commissione.

La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione consultiva comunale dura in carica cinque anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina e comunque fino alla nomina della nuova Commissione, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 14/95.

Art. 12 ***(Presentazione delle domande)***

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- d) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa;

e) dichiarazione di disponibilità di autorimessa.

Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

1. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
2. essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
3. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza;
4. non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 (cinque) anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli adempimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 *(Assegnazione e rilascio della licenza)*

Il Sindaco o suo delegato, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione consultiva, provvede all'assegnazione della licenza.

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione consultiva ha validità di 1 anno. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 14 *(Titoli di preferenza)*

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e colui che è stato dipendente di una impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

1. l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
2. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 15 *(Inizio del servizio)*

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 16 ***(Validità della licenza)***

La licenza di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a validazione, presso il competente ufficio comunale, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 17 ***(Sostituzione autoveicolo)***

Il titolare della licenza che intende sostituire l'autovettura adibita al servizio di taxi deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune, sottoponendo la nuova autovettura a verifica da parte della Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Successivamente ottenuta la predetta autorizzazione sarà eseguita l'annotazione sulla licenza, da parte del Comune stesso, del numero di targa e del tipo di autovettura in sostituzione di quella precedente che verrà contestualmente annullata.

Le carte di circolazione con le dovute variazioni fatte dall'Ufficio della M.C.T.C., ai sensi del Nuovo Codice della Strada, dovranno essere esibite al Comune entro i termini di legge.

Art. 18 ***(Trasferibilità della licenza)***

La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento della licenza deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art 9 della Legge n. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, fermo restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge n. 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi (contratto di cessione redatto da un notaio in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 6 della Legge 18 agosto 1993, n. 310) o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 19 ***(Taxi di scorta)***

Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 20 ***(Comportamento del conducente in servizio)***

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;

- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- j) seguire il percorso per la via più breve.

E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 21 ***(Interruzione del trasporto)***

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 22 ***(Trasporto portatori di handicap)***

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 23 ***(Idoneità dei mezzi)***

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. la Commissione consultiva di cui all'art. 11 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art. 35.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art 11.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 24 ***(Tariffe)***

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

Art. 25 ***(Tassametro)***

Le autovetture adibite al servizio di taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alla certificazione o referenze idonee a dimostrare l'efficienza e l'idoneità all'impiego.

Sentito il parere della Commissione di cui all'art 11 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il Sindaco o suo delegato concede l'omologazione del prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.

Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dalla Commissione consultiva comunale.

I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al precedente comma.

Art. 26 ***(Contachilometri)***

I veicoli adibiti al servizio di taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 27 ***(Impiego di tecnologie innovative)***

Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovate mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 28
(Turni ed orari di servizio)

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Art. 29
(Trasporto bagagli e animali)

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 30
(Forza pubblica)

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 31
(Vigilanza)

La Commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 32 ***(Diffida)***

Il Sindaco diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 33 ***(Sanzioni)***

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non si trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000 per la violazione del comma 7° dell'art 4, dell'art. 16, dell'art. 20, dell'art. 22, del 4° comma dell'art 25 e dell'art. 26;

- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000 ad un massimo di £. 1.000.000 per la violazione del 1° e ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 22 e dell'art. 24.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, e ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 34 ***(Sospensione della licenza)***

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 35 ***(Revoca della licenza)***

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art 11 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 34;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 18 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza.

Art. 36 ***(Procedimento sanzionatorio)***

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che

prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 37 ***(Decadenza della licenza)***

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art 15 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia della licenza da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 (quattro) mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 ***(Irrogazione delle sanzioni)***

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Art. 39
(Abrogazione norme precedenti)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 40
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.